

Causa T-6/91

Fred Pfloeschner contro Commissione delle Comunità europee

« Ricevibilità — Dipendente — Domanda di decisione anticipata sul coefficiente correttore da applicare all'atto della futura liquidazione dei diritti a pensione dell'interessato »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 12 febbraio 1992 II - 142

Massime della sentenza

Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Nozione — Rifiuto di fissare anticipatamente talune modalità di calcolo dei diritti a pensione, come il coefficiente correttore — Esclusione

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

La nozione di atto che reca pregiudizio comprende sia le decisioni, sia i casi in cui l'amministrazione si sia astenuta dall'adottare un provvedimento imposto dallo Statuto. L'assenza di decisione è quindi idonea ad arrecare pregiudizio all'interessato, qualora l'istituzione dalla quale egli dipende si sia astenuta dall'adottare una decisione espressamente contemplata da una specifica norma statutaria, sia una decisione implicitamente imposta dallo Statuto per garantire i diritti dei dipendenti.

Non costituisce un atto che arreca pregiudizio, impugnabile, in quanto tale, la domanda con cui un dipendente invita l'istituzione di appartenenza a fissare in anticipo, cioè prima che il dipendente venga collocato

a riposo, talune modalità di calcolo dell'importo delle sue spettanze pensionistiche. Nessuna disposizione dello Statuto, infatti, impone all'amministrazione una siffatta obbligazione. Al contrario, dagli artt. 10 e 40 dell'allegato VIII dello Statuto emerge che l'istituzione può procedere alla liquidazione delle spettanze di pensione del dipendente solo allorché questi cessi la propria attività, poiché prima di tale momento le basi di calcolo di detti diritti sono, in via di principio, indeterminate e soggette a variazioni.

Solo in via eccezionale, qualora un elemento di detto calcolo sia già determinato definitivamente, l'amministrazione è tenuta ad adottare una decisione ad effetti differiti, atta ad incidere immediatamente e diretta-

mente sulla situazione giuridica dell'interessato e che costituisce così, nei suoi confronti, un atto recante pregiudizio. In tale ipotesi il dipendente interessato ha un attuale interesse giuridico a far stabilire anticipatamente un elemento incerto della propria situazione.

Per contro, il dipendente ancora in attività di servizio non può avere un attuale interesse giuridico ad ottenere una decisione re-

lativa al coefficiente correttore che si applicherà alla sua futura pensione di anzianità. In effetti, la fissazione di detto coefficiente, che dipende, da un lato, dal luogo di residenza dell'interessato dopo che questi abbia cessato l'attività e, dall'altro, dalla normativa in vigore al momento della liquidazione dei diritti a pensione, non può costituire oggetto di una decisione anticipata, che incida immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell'interessato.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
12 febbraio 1992 *

Nella causa T-6/91,

Fred Pfloeschner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.